

In Parlamento. Il Ddl è all'esame del Senato

Cinque nuovi reati per riscrivere le tutele

Il 25 gennaio 2015, dopo quasi un anno dall'approvazione da parte della Camera dei deputati, le commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato hanno terminato l'esame del Ddl 1345 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente". Il testo è ora all'esame dell'aula di Palazzo Madama per poi tornare all'ulteriore lettura di Montecitorio.

Il disegno di legge mira a intensificare la repressione degli illeciti ambientali introducendo nuovi delitti e rafforzando le sanzioni. Nel corso del tempo, molto è cambiato dalla iniziale logica repressiva preconcepita nei confronti dell'impresa; il testo, però, distingue ancora a fatica la condotta di chi ha agito dolosamente da quella di chi, invece, esercendo attività di impresa ha violato a titolo di colpa le norme poste a tutela dell'ambiente.

Tuttavia alcune migliori sono state apportate dalle commissioni del Senato, soprattutto in termini di determinatezza della fattispecie penale in ordine ai reati di inquinamento e di disastro ambientale. Norme criptiche e disordinate, soprattutto locali, competenze affastellate e confuse, lunghezza dei tempi della Pa, personalismi nella lettura delle norme e relative fughe in avanti (o indietro) delle autorità competenti, sono i principali fattori d'intralcio per le imprese nazionali sane (e sono ancora tantissime) che annaspiano nel cercare di capire come fare senza sbagliare. E non è affatto semplice.

Le nuove fattispecie delittuose previste dal disegno di legge si aggiungono agli altri reati ambientali e altrettanti strumenti civili e amministrativi per l'inquinamento e il danno non dolosi all'ambiente.

Le modifiche al Codice penale

Il testo aggiunge il Titolo VI-bis al Codice penale ("Dei delitti contro l'ambiente") e vi incardina cinque nuove ipotesi di reato: inquinamento ambientale (articolo 452-bis), disastro ambientale (articolo 452-ter), delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quater), traffico e abbandono di materiale radioattivo e materiale a radiazioni ionizzanti (articolo 452-quinquies) e impedimento al controllo (articolo 452-sexies). Nelle prime tre ipotesi, alla condanna consegue la incapacità di contrarre con la P.a. Invece, le prime due ipotesi presentano una

pena ridotta se i reati sono commessi per colpa. L'inquinamento ambientale, dopo l'intervento del Senato, fa riferimento alla compromissione o deterioramento durevoli dello stato preesistente di acqua, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema e biodiversità. Quindi, per le imprese soggette ad Aia, la relazione di riferimento diventa determinante per agire un sistema dirimente rispetto alla contestazione del reato. In ordine alla distinzione tra l'attività criminale dolosa e quella colposa dell'impresa che sbaglia, le recenti modifiche del Senato prevedono che in caso di delitto colposo contro l'ambiente (articolo 452-quater C.p.), la punibilità è esclusa nei confronti di colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

DOLO E COLPA

Il testo attuale prevede che, in caso di delitto colposo, non è punibile colui che provvede a messa in sicurezza e bonifica dello stato dei luoghi

Per le altre ipotesi di reato e per quella già prevista dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006 (il Codice ambientale) relativa alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, il testo introduce la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto del reato. In caso di ravvedimento operoso, la pena è diminuita dalla metà a due terzi. In tale ravvedimento rientrano condotte specifiche come la messa in sicurezza e la bonifica fino ad arrivare al ripristino dello stato dei luoghi. Il tutto purché vi si provveda prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Per completare questi interventi il giudice potrà sospendere il procedimento, anche ai fini della prescrizione, per un periodo non superiore a un anno (articoli da 452-septies a 452-decies Codice penale). È questo un periodo troppo breve perché la procedura amministrativa di messa in sicurezza e bonifica supera di gran lunga i 12 mesi, a tacere del tempo necessario per la realizzazione materiale dell'intervento.

